

COMUNE DI QUINCINETTO
PROVINCIA DI TORINO

DETERMINA
SERVIZIO TECNICO LAVORI
PUBBLICI
N. 122 DEL 05/12/2025

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO
DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI
ANTIGHIACCIO PER LA STAGIONE INVERNALE
2025/2026 (CIG B938DAA1F5)**

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 (CIG B938DAA1F5)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che si rende necessario provvedere ad assicurare il servizio di sgombero neve e spargimento prodotti antighiaccio lungo le strade e piazze comunali per la stagione invernale 2025/2026 ;

RAVVISATA pertanto l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto in considerazione del fatto che il Servizio manutentivo dell'Ente non è in possesso dei necessari adeguati mezzi e attrezzature;

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.Lgs. n° 36/2023 e smi:

- 17 il quale ai commi 1 e 2 dispone che “ 1. *Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*
2. *In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.*”
- 62 il quale ai commi 1 e 2 dispone che “ 1. *Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.*
2. *Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.*”

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il loro modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

DATO ATTO che il D.Lgs. n° 36/2023:

- all'art. 50, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - “a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
 - b) *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante – omissis –;*”
- nell'Allegato I.1 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come “*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*”;
- all'art. 54, comma 1, secondo periodo, dispone che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

DATO ATTO altresì:

- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- che, in tema di imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 il quale prevede al comma 2, secondo periodo, dell'art. 1 “*Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro*”;

- che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

RILEVATO che, al fine di procedere all'esecuzione del Servizio sopra richiamato, assume il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) il sottoscritto responsabile del Servizio Tecnico;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 225, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023 dal 1° gennaio 2024 hanno acquistato efficacia le disposizioni di cui:

- agli articoli 27, 81, 83, 84 e 85 del D.Lgs. n. 36/2023;
- agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6;

VISTO l'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 il quale dispone che:

“2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.”

RICHIAMATA la Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 e quanto in essa chiarito e disciplinato in merito all'applicazione dell'art. 225, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e in particolare che *“ in ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023)”*

DATO ATTO che:

- il Comune di Quincinetto ha approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n° 6 dell'11.02.2019 e sottoscritto il Protocollo Operativo per l'uso autonomo della Piattaforma di E-Procurement fornita da ASMEL – Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali e che tale piattaforma denominata "TUTTOGARE PA" by ASMECOMM è iscritta nel Registro Piattaforme Certificate di ANAC;
- a partire dal 1° giugno 2025 l'utilizzo della piattaforma ASMECOMM, fino a quella data utilizzabile autonomamente e gratuitamente da parte dei Comuni soci di ASMEL Associazione tra i quali è compreso anche il Comune di Quincinetto, è riservato in modalità autonoma esclusivamente a seguito dell'adesione a titolo oneroso alla Community A&A;
- con propria Determinazione n. 61 del 17/06/2025 si è provveduto ad impegnare e liquidare la somma di €. 300,00 (euro trecento/00) in favore di ASMEL Associazione con sede legale in Via Carlo Cattaneo, 9, 21013 Gallarate (VA), Partita IVA 03357090129, Codice Fiscale 91055320120, per l'adesione alla Community "A&A – Acquisti & Appalti" con relativo versamento della quota associativa per l'anno corrente al Capitolo 1043/97, codice 01.02.1, ad oggetto " SPESE MANUTENZIONE FUNZIONAMENTO UFFICI – PRESTAZIONE SERVIZI" del Bilancio di Previsione 2025/2027, esigibilità 2025;

CONSIDERATO che l'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., prevede la determinazione del responsabile del procedimento di spesa per addivenire alla stipulazione dei contratti, in accordo con l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

INDIVIDUATA pertanto la Ditta LA CAPPELLETTA s.s. con sede a Settimo Vittone (TO) in Via della Cappelletta 4 dichiaratasi disponibile ad eseguire la prestazione oggetto del presente atto alle condizioni ritenute congrue e/o richieste dal R.U.P. ed in possesso dei requisiti di idoneità professionale come risultante dalla documentazione acquisita agli atti;

VISTA l'offerta acquisita al protocollo dell'Ente in data 21/11/2025 e registrata al n° 4013 dalla suddetta Ditta per il tramite della Piattaforma di E-Procurement "TUTTOGARE PA" by ASMECOMM dell'importo complessivo di €. 4.000,00 oltre IVA (22%) quale corrispettivo annuo per la stagione invernale 2025/2026 relativo a nolo a caldo di trattore con lama spartineve, nolo a caldo di trattore con spandisale, prestazione di manodopera per spalatura a mano, fornitura di salgemma e graniglia.

DATO ATTO che, ai sensi del comma 6 dell'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

VISTO il DURC on line prot. n. INPS_48432041 rilasciato in data 24/11/2025 e valido fino al 24/03/2026 attestante la regolarità contributiva della Ditta appaltatrice ;

CONSIDERATO che si è proceduto alla consultazione del Casellario ANAC rilevando l'assenza di Annotazioni associabili alla Ditta LA CAPPELLETTA s.s che comportino la sussistenza di cause di esclusione dall'appalto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 36/2023:

- nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

VISTA la Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 67 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445 e s.m.i. attestante il possesso da parte della Ditta LA CAPPELLETTA s.s dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n° 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per l'affidamento diretto del Servizio di cui trattasi a favore del suddetto Professionista in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:

- *il fine che si intende perseguire con il contratto* è assicurare il servizio di sgombero neve e spargimento prodotti antighiaccio lungo le strade e piazze comunali per la stagione invernale 2025/2026 ;
- *l'oggetto del contratto* è il SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 (05.12.2025 – 30.04.2026) (CIG B938DAA1F5);
- *la forma del contratto* sarà , ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, la corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- *le clausole ritenute essenziali* sono riportate nel preventivo di spesa acquisito al protocollo dell'Ente in data 21/11/2025 registrato al n° 4013 e nella corrispondenza intercorsa tra le parti;
- *la modalità di scelta del contraente* è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSIDERATO che è stato acquisito il CIG **B938DAA1F5** nel rispetto del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 13.07.2016 "Tempistiche di acquisizione del CIG", per la procedura in oggetto al fine del rispetto dell'art. 3, Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. (Tracciabilità sui flussi finanziari) e dall'art. 25, comma 2, della L. 23.06.2014, n. 89 e s.m.i. (Fatturazione elettronica) nonché della Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DATO ATTO che la spesa complessiva per l'appalto del Servizio di cui trattasi è finanziata con fondi propri dell'Amministrazione comunale ;

RICHIAMATO il principio della Contabilità armonizzata in forza del quale la spesa è registrata nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. ;

DATO ATTO che:

- sono state effettuate le verifiche previste dall'art.9 del D.L. 78 del 01/07/2009 convertito con modificazioni dalla Legge n.102 del 03/08/2009 pertanto:
 - il pagamento conseguente al predetto impegno di spesa sarà eseguito indicativamente entro 30 gg. dal ricevimento della fattura;
 - l'impegno ed il conseguente pagamento risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- sono state effettuate le verifiche previste dall'art.3 della L.13/08/2010 n.136, così come modificato dagli art.6 e 7 del D.L.n.187 del 12/11/2010 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 recante il "T. U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 21/12/2024 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027.

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria e l'avvenuta annotazione contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n.267;

VISTO il provvedimento sindacale n. 10 del 27/12/2024 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3 ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

- 1) di approvare gli elementi di cui all'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. indicati in premessa dando atto che la stessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare l'offerta economica acquisita al protocollo dell'Ente in data 21.11.2025 e registrata al n° 4013 dalla Ditta LA CAPPELLETTA s.s. con sede a Settimo Vittone (TO) in Via della Cappelletta 4 per il tramite della Piattaforma di E-Procurement "TUTTOGARE PA" by ASMECOMM dell'importo complessivo di €. 4.000,00 oltre I.V.A. (22%) per l'esecuzione delle prestazioni descritte in premessa;
- 3) di affidare, per le motivazioni esplicitate in premessa, ai sensi dell'art. 50 , comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 36/2023 al suddetto operatore economico l'esecuzione del SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO PRODOTTI ANTIGHIACCIO PER LA STAGIONE INVERNALE 2025/2026 (05.12.2025 – 30.04.2026) (CIG B938DAA1F5) per un importo contrattuale pari a €. 4.000,00 oltre I.V.A. (22%) e così per una spesa complessiva di €. 4.880,00 IVA (22%) compresa precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- 4) di impegnare la spesa complessiva, comprensiva di IVA di €. 4.880,00 al Capitolo 1934/99, missione 10.05.1 ad oggetto "rimozione neve dall'abitato" del Bilancio di Previsione 2025/2027, per €. 940,00 nell' esigibilità 2025 e per €. 3.940,00 nell'esigibilità 2026;
- 5) di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione della spesa di cui al punto precedente previa verifica della regolarità della prestazione e della regolarità contributiva del soggetto affidatario;
- 6) di dare atto che il presente impegno ed il conseguente pagamento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- 7) di dare atto che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sul conto corrente comunicato dal creditore ai sensi della legge 136/2010 così come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010 e che il codice CIG da indicare sull'ordinativo di pagamento è il seguente: **B938DAA1F5**;
- 8) di procedere, ai fini della stipula del contratto per l'esecuzione del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, e 19, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione sul profilo del committente, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023 ;
- 10) di attribuire alla presente determinazione valore di avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al comma 9 dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 giusta pronuncia del MIT n. 746 del 30/09/2020 per quanto applicabile;
- 11) di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto , ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 per i successivi adempimenti di competenza è il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico ;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio Geom.MONGIOVETTO

Per quanto concerne la copertura finanziaria
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Monica rag. GIACHINO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Quincinetto, li 10/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi:

Dal 10/12/2025

Quincinetto, li 10/12/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Aldo Dr. MAGGIO
